

COMUNE DI VALTOURNENCHE

Valle d'Aosta



COMMUNE DE VALTOURNENCHE

Vallée d'Aoste

Ufficio Segreteria

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 2 del 22/01/2009
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n° 5 del 09/03/2011

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	pagina	4
<u>CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI</u>	pagina	4
ART. 1. Ambito di applicazione e oggetto	pagina	4
ART. 2. Sede	pagina	4
ART. 3. Bandiera e gonfalone	pagina	4
ART. 4. Conflitti di attribuzione	pagina	4
TITOLO II - FUNZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO	pagina	4
<u>CAPO I - FUNZIONI DEL CONSIGLIO</u>	pagina	4
ART. 5. La mozione	pagina	4
ART. 6. Svolgimento delle mozioni	pagina	5
ART. 7. Le interrogazioni	pagina	5
ART. 8. Interrogazioni con risposta scritta	pagina	5
ART. 9. Limitazione del numero delle interrogazioni	pagina	5
ART. 10. Le interpellanze	pagina	5
ART. 11. Norme comuni alle interrogazioni e alle interpellanze	pagina	5
ART. 12. Rapporti con la Giunta comunale	pagina	6
<u>CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO</u>	pagina	6
ART. 13. Convalida degli eletti	pagina	6
ART. 14. Il Presidente	pagina	6
ART. 15. Il Segretario del Consiglio	pagina	7
<u>CAPO III - GRUPPI CONSILIARI</u>	pagina	7
ART. 16. Costituzione dei gruppi	pagina	7
<u>CAPO IV - LE COMMISSIONI CONSILIARI</u>	pagina	7
ART. 17. Commissioni consiliari	pagina	7
ART. 18. Interventi alle sedute delle commissioni	pagina	7
ART. 19. Elezione del Presidente delle commissioni	pagina	8
ART. 20. Funzioni del Presidente della Commissione	pagina	8
ART. 21. Revoca e dimissioni del Presidente della commissione	pagina	8
ART. 22. Funzioni delle commissioni	pagina	8
ART. 23. Termini per i pareri delle commissioni	pagina	8
ART. 24. Commissione in sede redigente	pagina	8
ART. 25. Consultazioni	pagina	8
ART. 26. Indagini conoscitive	pagina	9
ART. 27. Commissioni d'inchiesta	pagina	9
ART. 28. Convocazione e ordine del giorno	pagina	9
ART. 29. Verbalizzazione delle sedute	pagina	10
ART. 30. Pubblicità delle sedute delle commissioni	pagina	10
ART. 31. Validità delle sedute e delle deliberazioni	pagina	10
TITOLO III - AMMINISTRATORI COMUNALI	pagina	10
<u>CAPO I - DIRITTI E DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI</u>	pagina	10
ART. 32. Diritto di informazione e accesso	pagina	10
ART. 33. Diritto al rilascio di copie di atti e documenti	pagina	11
ART. 34. Doveri degli amministratori	pagina	11
TITOLO IV - L'INIZIATIVA	pagina	11
<u>CAPO I - INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI E DELLA GIUNTA</u>	pagina	11
ART. 35. Iniziativa delle proposte di deliberazione	pagina	11
ART. 36. Modalità di presentazione e di esame delle proposte di deliberazione	pagina	12
<u>CAPO II - L'INIZIATIVA POPOLARE</u>	pagina	12
ART. 37. Procedura per l'esame delle petizioni	pagina	12
TITOLO V - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	pagina	13
<u>CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO</u>	pagina	13
ART. 38. Adunanze ordinarie e straordinarie	pagina	13
ART. 39. Organo competente a convocare	pagina	13
ART. 40. Avvisi di convocazione	pagina	13
ART. 41. Deposito degli atti	pagina	13

ART. 42. Predisposizione dell'ordine del giorno	pagina	14
ART. 43. Contenuti dell'ordine del giorno	pagina	14
ART. 44. Pubblicazione dell'ordine del giorno	pagina	14
ART. 45. Adunanze di prima convocazione	pagina	14
ART. 46. Adunanze di seconda convocazione	pagina	14
<u>CAPO II - ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE</u>	pagina	14
ART. 47. Ordine dei lavori e trattazione dell'ordine del giorno	pagina	14
ART. 48. Pubblicità delle sedute	pagina	15
ART. 49. Sedute segrete	pagina	15
ART. 50. Sedute aperte	pagina	15
ART. 51. Comportamento degli amministratori	pagina	15
ART. 52. Partecipazione e ammissione in aula di altri soggetti	pagina	15
ART. 53. Comportamento del pubblico	pagina	16
<u>CAPO III - IL VERBALE</u>	pagina	16
ART. 54. Forma e contenuti del verbale	pagina	16
ART. 55. Approvazione e rettifiche al verbale	pagina	16
<u>CAPO IV -LA DISCUSSIONE</u>	pagina	17
ART. 56. Inizio della discussione	pagina	17
ART. 57. Interruzione della discussione	pagina	17
ART. 58. Facoltà di parlare e durata degli interventi	pagina	17
ART. 59. Gli emendamenti	pagina	18
ART. 60. Presentazione degli emendamenti	pagina	18
ART. 61. Discussione degli emendamenti	pagina	18
ART. 62. Chiusura della discussione	pagina	18
ART. 63. Fatto personale	pagina	18
ART. 64. Richiami del Presidente	pagina	18
ART. 65. Richiami al regolamento	pagina	18
ART. 66. Questione pregiudiziale e sospensiva	pagina	19
ART. 67. Dichiarazioni di voto	pagina	19
<u>CAPO V - LE VOTAZIONI</u>	pagina	19
ART. 68. Modi di votazione	pagina	19
ART. 69. Votazioni in forma palese	pagina	19
ART. 70. Votazioni a scrutinio segreto	pagina	19
ART. 71. Modalità delle elezioni: le schede	pagina	19
ART. 72. Modalità delle elezioni: la votazione	pagina	20
ART. 73. Nomina e compiti degli scrutatori	pagina	20
ART. 74. Facoltà di parlare durante la votazione	pagina	20
ART. 75. Votazione degli emendamenti	pagina	20
ART. 76. Validità delle votazioni	pagina	20
ART. 77. Proclamazione del risultato	pagina	20
<u>CAPO VI NOMINE ED ELEZIONI</u>	pagina	21
ART. 78. Nomina di rappresentanti del Comune	pagina	21
TITOLO VI - DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE	pagina	21
<u>CAPO I - PROMOZIONE E RAPPORTI</u>	pagina	21
ART. 79. Assemblee della popolazione	pagina	21
ART. 80. Assemblee limitate della popolazione	pagina	21
<u>CAPO II - CONSULTAZIONE DEI CITTADINI</u>	pagina	21
ART. 81. Consultazione dei cittadini	pagina	21
TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI	pagina	22
<u>CAPO I - NORME TRANSITORIE</u>	pagina	22
ART. 82. Norme transitorie	pagina	22
<u>CAPO II - NORME FINALI</u>	pagina	22
ART. 83. Integrazione del regolamento	pagina	22
ART. 84. Interpretazione del regolamento	pagina	22
ART. 85. Modificazione del regolamento	pagina	22
ART. 86. Pubblicazione e diffusione del regolamento	pagina	22

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1. Ambito di applicazione e oggetto

- 1) Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale, nel rispetto dei principi dettati dalla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e successive modificazioni e integrazioni e dallo statuto.

ART. 2. Sede

- 1) Le sedute del Consiglio comunale si tengono nell'apposita sala della sede comunale.
- 2) In casi eccezionali o per particolari esigenze, previa comunicazione da parte del Sindaco, il Consiglio Comunale può riunirsi anche in altri luoghi.
- 3) In ogni caso il luogo di riunione non può essere fissato fuori dal territorio comunale.

ART. 3. Bandiera e gonfalone

- 1) Nella sala delle riunioni del Consiglio deve sempre essere esposto il gonfalone del Comune insieme alla bandiera italiana, a quella della regione autonoma Valle d'Aosta e a quella dell'Unione europea.

ART. 4. Conflitti di attribuzione

- 1) I conflitti di attribuzione in merito agli atti di competenza del Consiglio o della Giunta possono essere sollevati:
 - a) dal singolo amministratore con atto scritto e motivato diretto al Sindaco;
 - b) dal Segretario comunale con atto scritto e motivato diretto al Sindaco.
- 2) Il Sindaco rimette la questione all'esame di una commissione consiliare.
- 3) La decisione è adottata dalla Commissione consiliare con riferimento alla legge, allo Statuto e al presente regolamento.
- 4) La decisione della Commissione è definitiva; essa è comunicata dal Sindaco al Consiglio comunale ed alla Giunta.
- 5) All'adozione dell'atto provvede l'organo del quale la Commissione ha riconosciuto la competenza.

TITOLO II - FUNZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I - FUNZIONI DEL CONSIGLIO

ART. 5. La mozione

- 1) La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti o ai quali partecipa.
- 2) La mozione può anche esprimere orientamenti e valutazioni politiche su questioni generali che non hanno per oggetto l'Amministrazione comunale.
- 3) La mozione deve essere presentata per iscritto al protocollo del Comune almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza del Consiglio e deve essere inserita all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla sua presentazione e comunque non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
- 4) Non sono ammesse mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti. Nel caso di formulazione con frasi ingiuriose o sconvenienti, giudica in maniera inappellabile il Sindaco.
- 5) Non possono essere iscritte all'ordine del giorno di ogni singola adunanza più di tre mozioni per ogni amministratore, siano esse sottoscritte singolarmente oppure congiuntamente. Entro questi limiti è però data agli amministratori facoltà di scelta delle mozioni.
- 6) L'iscrizione all'ordine del giorno delle mozioni presentate è fatta sulla base del loro ordine cronologico di ricevimento da parte degli uffici comunali.

ART. 6. Svolgimento delle mozioni

- 1) La trattazione delle mozioni avviene secondo il loro inserimento nell'ordine del giorno.
- 2) Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo da un firmatario e per un tempo non superiore a dieci minuti
- 3) Nella discussione possono intervenire, per un tempo non superiore a dieci minuti, un Assessore, il Sindaco e un amministratore per ogni gruppo.
- 4) Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che devono essere illustrati, discussi e votati separatamente, salvo accordo tra i proponenti firmatari.
- 5) L'amministratore che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
- 6) Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.
- 7) Quando su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, per l'esame del Consiglio comunale, il Sindaco dispone che si svolga un'unica discussione.
- 8) La mozione è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

ART. 7. Le interrogazioni

- 1) L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta per iscritto al Sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.
- 2) L'iscrizione all'ordine del giorno delle interrogazioni è fatta sulla base del loro ordine cronologico di ricevimento da parte degli uffici comunali.
- 3) Le dichiarazioni o risposte su ciascuna interrogazione, rese per conto della Giunta dal Sindaco o da un Amministratore da lui designato, danno luogo a replica dell'interrogante, che può dichiarare se sia stato o no risposto adeguatamente alla sua domanda. Il tempo concesso all'interrogante per queste dichiarazioni non può eccedere i cinque minuti.

ART. 8. Interrogazioni con risposta scritta

- 1) L'amministratore, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che sia data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta e a darne comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

ART. 9. Limitazione del numero delle interrogazioni

- 1) Non possono essere iscritte all'ordine del giorno della stessa adunanza più di tre interrogazioni per ogni amministratore, siano esse sottoscritte singolarmente oppure congiuntamente. Entro questi limiti è però data agli amministratori facoltà di scelta delle interrogazioni.

ART. 10. Le interpellanze

- 1) L'interpellanza presentata per iscritto al Sindaco consiste in una richiesta diretta per ottenere informazioni circa il comportamento dell'amministrazione comunale in merito ai suoi intendimenti su argomenti determinati.
- 2) L'iscrizione all'ordine del giorno delle interpellanze è fatta sulla base del loro ordine cronologico di ricevimento da parte degli uffici comunali.
- 3) L'amministratore che ha presentato l'interpellanza ha diritto di svolgerla nella seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.
- 4) Dopo le dichiarazioni rese per conto della Giunta dal Sindaco, o da un Amministratore da lui designato, l'interpellante ha diritto di esporre in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
- 5) Nel caso che l'interpellanza sia stata presentata da più amministratori, il diritto di svolgimento e di replica spettano nei limiti di tempo sopraindicati.

ART. 11. Norme comuni alle interrogazioni e alle interpellanze

- 1) Le interrogazioni e le interpellanze, per essere iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza successiva alla loro presentazione, devono essere fatte pervenire al Sindaco almeno **venti giorni** prima

della data dell'adunanza stessa. In caso contrario, le interrogazioni e le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno della successiva adunanza;

- 2) Le interrogazioni e le interpellanze da trattare in ciascuna seduta del Consiglio devono essere specificamente indicate nell'ordine del giorno. L'iscrizione all'ordine del giorno delle interrogazioni e interpellanze presentate da ciascun amministratore è fatta sulla base del loro ordine cronologico di ricevimento da parte dei servizi del Comune. L'esame delle interrogazioni e interpellanze è effettuato secondo l'ordine in cui sono iscritte nell'ordine del giorno dell'adunanza.
- 3) Se l'amministratore proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione o interpellanza, questa si intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia richiesto il rinvio ad altra seduta.
- 4) Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti. Nel caso di formulazioni con frasi ingiuriose o sconvenienti, giudica in maniera inappellabile il Sindaco .
- 5) Non sono parimenti ammesse interrogazioni e interpellanze che riguardino materie estranee alla competenza degli organi comunali. Nel caso di materia ritenuta estranea alla competenza degli organi comunali è data lettura dell'interrogazione o dell'interpellanza al Consiglio, il quale decide senza discussione, a scrutinio palese, sulla ammissibilità.
- 6) Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi sono svolte congiuntamente. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

ART. 12. Rapporti con la Giunta comunale

- 1) L'elenco dei provvedimenti assunti dalla Giunta comunale è comunicato mensilmente ad ogni capogruppo consiliare.
- 2) La copia delle deliberazioni approvate dalla Giunta è depositata per ciascun capogruppo presso l'Ufficio di segreteria comunale contestualmente all'affissione all' Albo pretorio.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

ART. 13. Convalida degli eletti

- 1) Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti.
- 2) Sulle contestazioni od eccezioni circa l'ineleggibilità o l'incompatibilità alla carica di amministratore di uno dei membri del Consiglio, ciascun amministratore può chiedere la parola, compreso l'amministratore o gli amministratori nei confronti dei quali è stata sollevata l'eccezione. Ciascun intervenuto ha diritto di replicare una sola volta.
- 3) Al termine della discussione, il Sindaco pone in votazione l'eccezione proposta: alla votazione hanno diritto di partecipare anche gli amministratori nei confronti dei quali è stata sollevata. L'eccezione deve considerarsi accolta se ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti: in tal caso l'amministratore interessato non è convalidato nella carica e deve essere sostituito dal candidato, che immediatamente lo segue nella graduatoria della sua lista.
- 4) Nel caso in cui il candidato sia dichiarato ineleggibile, ove il candidato chiamato a surrogare si trovi in aula, il Sindaco provvede alla sua chiamata, invitandolo a prendere posto tra i seggi consiliari. Il Consiglio procede alla convalida di tutti gli amministratori previo accertamento dei requisiti prescritti dalla legge.
- 5) Nel caso in cui gli amministratori abbiano fatto pervenire alla presidenza, prima dell'invio dell'avviso di convocazione, la propria rinuncia all'incarico, il Sindaco convoca il candidato, che immediatamente segue nella graduatoria di lista l'amministratore rinunciatario.

ART. 14. Il Presidente

- 1) Il Presidente del Consiglio comunale è il Sindaco, e, in sua assenza, il Vice Sindaco salvo le eccezioni di legge. In caso di contemporanea assenza presiede l'Assessore delegato.
- 2) Il Sindaco svolge le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede le adunanze del Consiglio comunale;
 - b) modera la discussione, assicura il buon andamento dei lavori,
 - c) garantisce l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento, concede la facoltà di parlare;

- d) pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato;
 - e) apre e chiude i lavori consiliari, provvede alla loro sospensione in caso di tumulti o disordini ed ha nelle adunanze compiti di polizia;
 - f) ha facoltà di concedere la parola al pubblico (c.d. question time).
- 3) Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio comunale con la Giunta, il Revisore dei conti, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.

ART. 15. Il Segretario del Consiglio

- 1) Il Segretario comunale partecipa alle sedute del Consiglio ed esercita le funzioni previste dalla Legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
- 2) Il Segretario comunale su richiesta del Sindaco interviene anche per fornire informazioni e chiarimenti, al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, nonché per esprimere il suo parere di legittimità quando il Consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede istruttoria.
- 3) Nei casi di astensione obbligatoria per legge il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze. In tal caso le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate al Vicesegretario comunale o a un Segretario comunale supplente o, in assenza, il Sindaco sceglie un consigliere, per svolgere le relative funzioni.

CAPO III - GRUPPI CONSILIARI

ART. 16. Costituzione dei gruppi

- 1) I gruppi consiliari sono costituiti di norma dagli amministratori eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero, ai sensi dello statuto comunale.
- 2) Ogni gruppo consiliare deve essere composto da almeno due amministratori, salvo il caso in cui all'atto della proclamazione del nuovo Consiglio vi sia un solo amministratore eletto nella lista.
- 3) I gruppi consiliari possono cambiare la loro denominazione dandone comunicazione al Sindaco sottoscritta da tutti gli amministratori del gruppo medesimo.
- 4) Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Sindaco la sua composizione designando, contestualmente, il nominativo del capogruppo. Nelle more della comunicazione assume la qualità di capogruppo di maggioranza il consigliere, non componente la giunta, che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti dopo il Sindaco e Vicesindaco, e capogruppo di minoranza il consigliere candidato a Sindaco. I gruppi consiliari sono considerati regolarmente costituiti all'atto del ricevimento di tale comunicazione.
- 5) Ogni gruppo è tenuto nel corso del mandato a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione e della sostituzione del proprio capogruppo.
- 6) Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta composizione dei gruppi consiliari e della designazione dei capigruppo e di ogni successiva variazione.

CAPO IV- LE COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 17. Commissioni consiliari

- 1) Possono costituirsi in seno al Consiglio commissioni permanenti o temporanee.
- 2) Le Commissioni permanenti sono organi interni del Consiglio comunale e corrispondono di norma alle aree di intervento, in cui sono raggruppati i vari settori funzionali dell'amministrazione.
- 3) Le Commissioni temporanee sono istituite per l'esame di questioni specifiche.
- 4) Le commissioni consiliari sono composte secondo criteri di proporzionalità rispetto alla rappresentanza di ciascun gruppo. La designazione degli amministratori appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella degli amministratori appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale.
- 5) L'amministratore eletto, se impedito a partecipare ai lavori della commissione, può farsi sostituire da altro componente dello stesso gruppo.
- 6) Il Consiglio comunale elegge i componenti delle commissioni con votazione palese. In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza o all'interno della minoranza, sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purché sia rispettato il criterio proporzionale.

- 7) Le Commissioni permanenti restano in carica per l'intero mandato amministrativo.
- 8) La durata delle Commissioni temporanee deriva dall'espletamento del compito loro affidato.

ART. 18. Interventi alle sedute delle commissioni

- 1) Il Sindaco e i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento, nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni.

ART. 19. Elezione del Presidente delle commissioni

- 1) Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.
- 2) In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare le funzioni vicarie.

ART. 20. Funzioni del Presidente della Commissione

- 1) Il Presidente assicura il buon andamento dei lavori, predispone l'ordine del giorno, precisa le questioni sulle quali si discute e si vota, dirige e disciplina la discussione e l'attività della commissione, stabilisce l'ordine delle votazioni, controlla e proclama i risultati, fa osservare il regolamento.

ART. 21. Revoca e dimissioni del Presidente della commissione

- 1) Il Presidente dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.
- 2) Il Presidente può essere revocato dalla carica con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
- 3) In caso di cessazione dalla carica del Presidente di una commissione, il Sindaco provvede alla convocazione della commissione entro i dieci giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 22. Funzioni delle commissioni

- 1) Le commissioni consiliari permanenti hanno funzioni referenti ai fini di un più approfondito esame degli argomenti di competenza del Consiglio comunale.
- 2) Esse svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio, non provvedono all'esecuzione delle funzioni, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Sindaco, e da questi illustrate all'assemblea consiliare. D'intesa con il Sindaco può riferire all'adunanza il Presidente della Commissione.

ART. 23. Termini per i pareri delle commissioni

- 1) Il parere deve essere reso entro il termine massimo di trenta giorni dall'assegnazione prorogabile su richiesta del Presidente, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.
- 2) Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.
- 3) Il parere è espresso per iscritto. In casi di urgenza il parere può essere comunicato mediante intervento in Consiglio del Presidente della commissione, o da un componente da lui delegato.
- 4) Gli atti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio comunale con l'espressione di parere della commissione competente contengono l'annotazione del parere medesimo. Le commissioni possono esprimere validamente, in casi eccezionali e straordinari, il proprio parere fino al momento dell'apertura della seduta in cui è prevista la discussione consiliare dell'atto.

ART. 24. Commissione in sede redigente

- 1) Il Sindaco può assegnare alla commissione in sede redigente l'elaborazione di un regolamento o di un atto amministrativo generale, con discussione e approvazione in commissione dei singoli articoli, restando riservata al Consiglio la votazione finale con le sole dichiarazioni di voto.

ART. 25. Consultazioni

- 1) In relazione agli affari di loro competenza le commissioni hanno il diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni dei dirigenti, funzionari e consulenti del Comune, degli amministratori e dirigenti delle aziende e degli enti dipendenti, ancorché consortili o concessionari di pubblici servizi, nonché dei rappresentanti del Comune all'interno di società.

- 2) Le commissioni possono effettuare consultazioni di rappresentanti di enti pubblici, di comunità di cittadini, di organismi ed uffici pubblici e privati, di associazioni di categoria, di esperti e di personale dell'Amministrazione comunale e delle aziende o degli enti dipendenti.
- 3) Alle sedute possono essere invitati consulenti o persone estranee all'Amministrazione comunale che la commissione abbia richiesto di ascoltare, dandone comunicazione al Sindaco.
- 5) Spetta alle commissioni decidere sui soggetti da consultare, nonché sulle modalità della consultazione.

ART. 26. Indagini conoscitive

- 1) Le commissioni possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi e progetti, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della commissione, entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.

ART. 27. Commissioni d'inchiesta

- 1) Su proposta del Sindaco, o su istanza sottoscritta da almeno due quinti degli amministratori in carica il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali d'indagine sull'attività dell'amministrazione, incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dal Segretario comunale, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
- 2) La deliberazione che, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, costituisce la commissione, definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale.
- 3) Fanno parte della commissione rappresentanti di maggioranza e minoranza, nel rispetto dei criteri di proporzionalità. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, è designato il Presidente.
- 4) La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente della commissione il Segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
- 5) Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore, del Segretario comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione, le sedute e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. I componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
- 6) Nella relazione al Consiglio, riunito a porte chiuse, la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima e per i quali deve essere mantenuto il segreto d'ufficio.
- 7) Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco e alla Giunta i propri orientamenti in merito ai provvedimenti da adottarsi entro un termine prestabilito.
- 8) Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta.
- 9) Gli atti ed i verbali sono consegnati dal Presidente della Commissione al Segretario comunale, che ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente. La redazione dei verbali della commissione è effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del Presidente, dalla stessa commissione.

ART. 28. Convocazione e ordine del giorno

- 1) La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Essa è convocata e presieduta dal Sindaco.
- 2) La convocazione è effettuata dal Presidente della commissione anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da almeno un terzo dei componenti della commissione stessa. La riunione è indetta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
- 3) Le convocazioni, da recapitarsi ai componenti della commissione, almeno tre giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza sono disposte con avviso scritto; esse contengono:
 - a) l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione;

- b) l'ordine del giorno da trattare.
- 4) Entro lo stesso termine è inviata copia della convocazione al Sindaco.
- 5) In casi di particolare e motivata urgenza, le convocazioni possono essere recapitate ventiquattro ore prima della riunione.
- 6) Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno ventiquattro ore prima della riunione, a disposizione dei membri della commissione. Nel caso in cui il deposito non avvenga nei termini previsti la riunione si ritiene comunque valida se nessun componente di diritto ne richiede il rinvio.
- 7) L'orario delle sedute è stabilito dal Presidente della commissione compatibilmente alle esigenze dell'amministrazione ed agli impegni dei commissari.

ART. 29. Verbalizzazione delle sedute

- 1) Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal funzionario comunale designato dal Segretario comunale, o dal Segretario stesso.
- 2) Spetta al segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo. Il segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario per il funzionamento della commissione.
- 3) Il segretario redige il verbale sommario delle adunanze che è dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza. Nel verbale sono riportati:
 - a) giorno, ora e luogo della seduta;
 - b) ordine del giorno;
 - c) elenco dei presenti;
 - d) argomenti trattati;
 - e) atti istruiti;
 - f) nominativi degli amministratori che hanno preso la parola su di essi;
 - g) oggetto ed esito delle votazioni.
- 4) I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono. Copie dei verbali delle adunanze delle commissioni sono trasmesse al Sindaco, ai Capigruppo ed al Segretario comunale e sono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultate dagli amministratori comunali.
- 5) Il deposito ha carattere obbligatorio. Il Sindaco informa la Giunta dei contenuti del verbale ed il Segretario comunale segnala ai responsabili dei servizi interessati indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali della commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al Revisore dei conti.

ART. 30. Pubblicità delle sedute delle commissioni

- 1) Le sedute delle commissioni non sono pubbliche.

ART. 31. Validità delle sedute e delle deliberazioni

- 1) Le sedute delle commissioni non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti.
- 2) Le deliberazioni delle commissioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Le commissioni votano di regola in forma palese.
- 3) Le sedute si svolgono in appositi locali messi a disposizione dal Comune.
- 4) Per tutto quanto non espressamente previsto si osservano le disposizioni previste per la discussione e la votazione in Consiglio comunale.
- 5) Le commissioni non possono riunirsi durante le sedute del Consiglio, salvo autorizzazione dell'assemblea assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti

TITOLO III -AMMINISTRATORI COMUNALI

CAPO I - DIRITTI E DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI

ART. 32. Diritto di informazione e accesso

- 1) I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo; hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento.
- 2) L'accesso ai documenti e agli atti degli organi del Comune avviene anche informalmente con richiesta rivolta al responsabile dell'ufficio che detiene il documento originale. I responsabili degli uffici garantiscono l'accesso con la massima sollecitudine.
- 3) I consiglieri hanno anche diritto di ottenere dagli organismi dipendenti e dagli altri enti che hanno una partecipazione del Comune, nonché, tramite il comune, dalle società in cui il Comune abbia partecipazioni azionarie, tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all'esercizio del mandato consiliare.
- 4) Il diritto di accesso si esercita mediante consultazione e/o estrazione di copia dei documenti amministrativi, anche riferiti alla fase istruttoria di un procedimento. Il diritto di consultazione comporta il diritto di estrarre copia dai medesimi documenti.
- 5) L'esercizio dei diritti è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale ed ai dirigenti o dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi.
- 6) I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

ART. 33. Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

- 1) I consiglieri comunali, in relazione all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di tutti gli atti dell'Amministrazione comunale, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.
- 2) La richiesta delle copie è effettuata dal consigliere presso la segreteria comunale. Il rilascio delle copie avviene entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta è precisato il maggior termine per il rilascio.
- 3) Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti normativi al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di tre giorni il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi, che non consentono il rilascio. In caso di conflitto decide il Sindaco.
- 4) Le copie sono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di consigliere comunale, ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo.
- 5) Per le copie di atti e documenti non sono addebitabili al consigliere comunale rimborsi di costi di ricerca, visura, fotocopia e rilascio sia perché l'esercizio del diritto di accesso attiene all'esercizio della funzione pubblica di cui il richiedente è portatore, sia perché in nessun caso egli può fare uso privato dei documenti così acquisiti.

ART. 34. Doveri degli amministratori

- 1) L'amministratore comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio e alle riunioni delle commissioni di cui è componente.
- 2) Ciascun amministratore è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.
- 3) Gli amministratori che non risiedono nel comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, un domiciliatario residente nel comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti. Fino a quando non è effettuata la designazione, il Sindaco provvede a far recapitare l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico dell'amministratore.
- 4) Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante comunicazione scritta o verbale motivata, inviata al Sindaco, il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante comunicazione motivata fatta al Consiglio dal Capogruppo al quale appartiene l'amministratore assente.

TITOLO IV - L'INIZIATIVA

CAPO I - INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI E DELLA GIUNTA

ART. 35. Iniziativa delle proposte di deliberazione

- 1) L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta:
 - a) al Sindaco;
 - b) alla Giunta comunale;
 - c) a ciascun consigliere comunale
 - d) al 20% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

ART. 36. Modalità di presentazione e di esame delle proposte di deliberazione

- 1) Tutte le proposte di deliberazione sono formulate per scritto ed accompagnate da una relazione illustrativa, e sottoscritte dal proponente. Per le proposte presentate dai cittadini si applicano le disposizioni previste per le petizioni in materia di sottoscrizioni.
- 2) Ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio esse devono essere accompagnate:
 - a) dal parere del Segretario comunale e da altri pareri ove previsti;
 - b) dall'attestazione relativa alla copertura finanziaria, ove prevista.
- 3) Le proposte degli amministratori e dei cittadini sono inviate al Sindaco, che trasmette la proposta al Segretario comunale per l'istruttoria, e ne informa la Giunta. Il Segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Qualora in sede di istruttoria emergano dubbi sull'ammissibilità o sulla competenza il Sindaco sottopone la questione alla commissione consiliare competente in materia che si pronuncia in modo definitivo.
- 4) La proposta di deliberazione, completata l'istruttoria amministrativa, può essere, su proposta del Sindaco o del Consigliere proponente, trasmessa alla commissione permanente per materia che esprime sulla stessa il proprio parere. Alla seduta della commissione partecipa, ancorché non sia componente, il Consigliere proponente. La commissione può procedere alla consultazione di una rappresentanza dei cittadini firmatari della proposta
- 5) Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Sindaco, sentita la commissione consiliare competente in materia, comunica al proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. Negli altri casi il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il proponente. Il Consiglio deve prendere una decisione definitiva in merito alle proposte di iniziativa degli amministratori entro trenta giorni e dei cittadini entro novanta giorni, sentiti i proponenti, dalla data di acquisizione agli atti del Comune delle proposte stesse. Nel caso di proposte presentate dai cittadini, il Sindaco, entro sette giorni dalla pubblicazione, trasmette copia della deliberazione del Consiglio al primo firmatario.
- 6) Ogni amministratore ha facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

CAPO II - L'INIZIATIVA POPOLARE**ART. 37. Procedura per l'esame delle petizioni**

- 1) Le petizioni sono acquisite agli atti del Comune mediante deposito effettuato dal primo firmatario di cui è accertata e attestata l'identità da parte del dipendente addetto alla ricezione.
- 2) Le sottoscrizioni devono essere corredate dal nome, cognome, dall'indirizzo e dagli estremi di un documento di identità dei sottoscrittori; della veridicità di tali dati sono responsabili gli stessi sottoscrittori e per tutti lo stesso presentatore ed essi, in caso di false indicazioni, ne rispondono penalmente.
- 3) La Commissione consiliare, entro trenta giorni dall'acquisizione agli atti del Comune, decide sull'ammissibilità e sulla ricevibilità delle petizioni e si pronuncia sulla competenza del Consiglio comunale a esaminarle, trasmettendole eventualmente all'organo ritenuto competente. Nel caso in cui siano dichiarate irricevibili, e sia decisa l'archiviazione il Sindaco comunica ai presentatori le decisioni della Commissione stessa.
- 4) Il Sindaco, dopo la pronuncia di ricevibilità, trasmette copia delle petizioni a tutti gli amministratori.
- 5) L'organo competente predisporre gli interventi necessari richiesti dalla petizione o l'archiviazione con provvedimento motivato entro sessanta giorni dalla data di deposito della petizione presso il Comune. Qualora l'organo competente non dia alcun seguito alla petizione, ogni amministratore può chiedere la discussione della questione in Consiglio. Il Sindaco pone la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla richiesta stessa.

- 6) La risposta è pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni.
- 7) Il Sindaco informa sull'esito delle iniziative e delle procedure intraprese dal Comune, entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza dandone comunicazione al primo firmatario con incarico di darne informazione agli altri presentatori.

TITOLO V - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

ART. 38. Adunanze ordinarie e straordinarie

- 1) Il Consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria:
 - a) entro il mese di giugno per l'approvazione del rendiconto dell'anno finanziario precedente;
 - b) entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 2) Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria su richiesta:
 - a) del Sindaco
 - b) di 1/3 dei consiglieri assegnati
 - c) del 20% degli elettori.
- 3) Nel caso di adunanza straordinaria essa si deve svolgere entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 39. Organo competente a convocare

- 1) La convocazione del Consiglio comunale è effettuata dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco la convocazione è effettuata dal Vice Sindaco.

ART. 40. Avvisi di convocazione

- 1) La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi scritti.
- 2) L'avviso di convocazione contiene le indicazioni del giorno e dell'ora dell'adunanza della sede dove sarà tenuta la stessa con l'invito agli amministratori a parteciparvi.
- 3) Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario e se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione.
- 4) L'avviso contiene l'ordine del giorno, ossia l'elenco degli argomenti da trattare.
- 5) L'avviso deve essere recapito al domicilio degli amministratori, oppure presso altro indirizzo all'interno del territorio comunale, anche con il ricorso al fax o ad altri strumenti telematici.
- 6) L'avviso deve essere recapitato agli amministratori:
 - a) per le adunanze ordinarie e straordinarie almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione;
 - b) per le adunanze convocate d'urgenza, anche su richiesta del Sindaco o dei consiglieri almeno ventiquattro ore prima di quella stabilita per la riunione;
 - c) per le adunanze di seconda convocazione almeno ventiquattro ore prima di quella stabilita per la riunione.
- 7) Nei termini sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
- 8) Nel caso in cui, dopo il recapito degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto, anche a mezzo di telegramma o di fac-simile, agli amministratori almeno ventiquattro ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
- 9) I motivi dell'urgenza delle convocazioni e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio è comunicato soltanto agli amministratori assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
- 10) L'eventuale ritardato recapito dell'avviso di convocazione è sanato quando l'amministratore interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

ART. 41. Deposito degli atti

- 1) Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, corredati dai documenti istruttori, devono essere depositati presso la segreteria comunale a decorrere dal giorno stesso in cui è firmato l'avviso di convocazione e fino al giorno dell'adunanza.

- 2) Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione.
- 3) Le proposte relative alla approvazione o modifica dello statuto e dei regolamenti devono essere comunicate agli amministratori almeno dieci giorni prima dell'adunanza nella quale deve esserne iniziato l'esame. Con la comunicazione è inviata copia degli atti.

ART. 42. Predisposizione dell'ordine del giorno

- 1) L'ordine del giorno è predisposto dal Sindaco sulla base degli argomenti richiesti dagli aventi diritto ai sensi dello statuto comunale e del presente regolamento.

ART. 43. Contenuti dell'ordine del giorno

- 1) L'ordine del giorno contiene l'elenco degli argomenti da trattare nella seduta.
- 2) Quando il Consiglio è riunito a domanda di 1/3 dei Consiglieri o del 20% degli elettori, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
- 3) Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono iscritte secondo l'ordine di presentazione.
- 4) Nessuna proposta può essere iscritta all'ordine del giorno se non sono state adempiute le formalità relative al deposito degli atti.
- 5) Ove possibile, sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali essa è richiesta.

ART. 44. Pubblicazione dell'ordine del giorno

- 1) L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del Comune secondo i termini previsti dal presente regolamento per il recapito dell'avviso di convocazione agli amministratori. Il Segretario comunale verifica che tale pubblicazione risulti ancora esposta nel giorno in cui la riunione ha luogo.

ART. 45. Adunanze di prima convocazione

- 2) Il Consiglio Comunale è riunito validamente in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei componenti del Consiglio in carica e delibera a maggioranza dei votanti salve le maggioranze qualificate richieste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
- 3) L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione.
- 4) Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione sia constatata la mancanza del numero degli amministratori necessario per validamente deliberare, il Sindaco ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
- 5) Qualora in corso di seduta il Segretario accerta il venir meno del numero legale, il Sindaco dispone la sospensione della seduta.

ART. 46. Adunanze di seconda convocazione

- 1) L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale sia in apertura di seduta sia in corso di seduta.
- 2) Nell'adunanza di seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno 1/3 dei membri del Consiglio.
- 3) Non è ammessa la seconda convocazione per discutere e deliberare sulle materie riservate per legge alla competenza del Consiglio.
- 4) Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto a trasmettere l'invito per la stessa ai soli amministratori che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta.
- 5) Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero previsto per renderla valida, essa è dichiarata deserta.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE

ART. 47. Ordine dei lavori e trattazione dell'ordine del giorno

- 1) Qualora gli amministratori siano presenti nel numero necessario a rendere valida la seduta, il Sindaco dichiara aperta la seduta e procede all'approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

- 2) Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni ed interpellanze, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno.
- 3) L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su richiesta del Sindaco o di un amministratore, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza dei presenti, senza discussione.
- 4) Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta. Il Sindaco ha facoltà di prendere la parola su fatti e argomenti di particolare rilievo non previsti al momento della convocazione e che non comportino deliberazioni o impegni di alcun genere. La stessa facoltà spetta a ciascun amministratore purché ne faccia richiesta al Sindaco indicando l'argomento prima dell'inizio della seduta. Il Sindaco decide sull'ammissibilità della richiesta motivando l'eventuale rifiuto all'inizio della seduta

ART. 48. Pubblicità delle sedute

- 1) Le adunanze del Consiglio comunale sono di norma pubbliche.
- 2) Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze.
- 3) Il pubblico deve rimanere in silenzio e astenersi dal manifestare approvazione o disapprovazione. Il Sindaco provvede a dettare disposizioni generali per l'accesso del pubblico alle sedute del Consiglio

ART. 49. Sedute segrete

- 1) L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando sono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
- 2) Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza, ove possibile.
- 3) Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone il Sindaco invita gli amministratori a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su richiesta motivata del Sindaco o di un amministratore può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Sindaco prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.
- 4) Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, all'Assessore non consigliere ed al Segretario comunale, il personale eventualmente ritenuto necessario.

ART. 50. Sedute aperte

- 1) Quando si verificano particolari condizioni o rilevanti motivi d'interesse per la comunità lo facciamo ritenere necessario, il Sindaco può convocare l'adunanza aperta del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
- 2) Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con gli amministratori comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Comunità Montana, di altri comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali, o singoli soggetti interessati ai temi da discutere.
- 3) Durante le sedute aperte il Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
- 4) Durante le adunanze aperte del Consiglio comunale non possono essere adottati atti, anche di massima, a carico del bilancio comunale o che modifichino norme di funzionamento dei servizi ed attività del Comune.

ART. 51. Comportamento degli amministratori

- 1) Nella discussione degli argomenti deve essere escluso qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e gli interventi devono in ogni caso essere contenuti entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto.

ART. 52. Partecipazione e ammissione in aula di altri soggetti

- 1) Il Sindaco, per esigenze proprie o su richiesta di uno o più amministratori, può convocare i funzionari interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno anche per fornire i pareri tecnici obbligatori nonché per effettuare relazioni o dare informazioni e quant'altro risulti necessario.

- 2) Su decisione del Sindaco, o su richiesta di singoli amministratori, possono essere ammessi a illustrare oggetti iscritti all'ordine del giorno per fornire illustrazioni e chiarimenti consulenti, esperti, professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, rappresentanti del Comune in altri organismi.
- 3) Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Sindaco, o dagli amministratori, i predetti funzionari e consulenti sono congedati e lasciano l'aula restando a disposizione se in tal senso richiesti.

ART. 53. Comportamento del pubblico

- 1) Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio, fatta salva la facoltà del Sindaco di avvalersi del c.d. *question time* (ex art. 14), deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione che mediante parole, gesti, scritti o altro, si riferisca alle opinioni espresse dagli amministratori o alle decisioni adottate dal Consiglio.
- 2) Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
- 3) I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Sindaco, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia locale.
- 4) La forza pubblica non può intervenire nell'aula se non per ordine del Sindaco, e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
- 5) Quando da parte di persone che assistono all' adunanza è arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Sindaco dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal regolamento, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
- 6) Qualora non individui la persona o le persone da cui è cagionato il disordine, o il pubblico non si attenga ai richiami, il Sindaco può sospendere la seduta, o proseguire la seduta senza la presenza del pubblico che sarà quindi fatto uscire anche per mezzo della forza pubblica.

CAPO III - IL VERBALE

ART. 54. Forma e contenuti del verbale

- 1) Il verbale delle adunanze è l' atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio comunale.
- 2) Il Segretario comunale sovrintende alla redazione del verbale.
- 3) Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta:
 - a) il giorno, il mese, l'anno, l'ora e il luogo dell'adunanza;
 - b) gli amministratori presenti e quelli assenti;
 - c) l'oggetto della proposta di deliberazione;
 - d) il testo integrale della deliberazione;
 - e) gli amministratori intervenuti nella discussione sulla proposta con sintesi degli interventi, ovvero il loro intervento integrale quando gli interessati ne facciano esplicita richiesta ed il relativo testo scritto sia fatto pervenire, in tempo utile, al Segretario ovvero sia dettato dal consigliere in sede di intervento. Il Segretario comunale è autorizzato all'utilizzo di strumenti tecnici di registrazione finalizzati alla redazione del verbale.
 - f) il sistema di votazione;
 - g) il numero dei votanti ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta, i nominativi di coloro che si sono astenuti e hanno votato contro;
 - h) i nominativi degli amministratori scrutatori in caso di votazione segreta.
- 4) Ogni amministratore può chiedere che nel verbale della seduta si faccia constare di una sua dichiarazione o del suo voto o dei motivi del medesimo.
- 5) Dal verbale deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta.
- 6) Il verbale della seduta segreta contiene una sintesi della discussione evitando di scendere in particolari che possano recare danni alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
- 7) Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.
- 8) Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell' adunanza e dal Segretario comunale.

ART. 55. Approvazione e rettifiche al verbale

- 1) Il verbale è depositato a disposizione degli amministratori cinque giorni prima dell'adunanza in cui è sottoposto ad approvazione.
- 2) Si procede all'approvazione dei processi verbali dell'adunanza o di adunanze precedenti previa lettura dei medesimi oppure senza lettura qualora gli amministratori non abbiano alcuna obiezione da muovere in merito al processo verbale. Qualora non siano state fatte osservazioni, i processi verbali si intendono approvati senza votazione.
- 3) Quando un amministratore lo richiede, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per scritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento o sull'oggetto della deliberazione.
- 4) Il Sindaco interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se sono manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di *cinque minuti*. Dopo tali interventi il Sindaco pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
- 5) Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le rettifiche sono state approvate.
- 7) I registri dei processi verbali delle sedute e la raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario comunale.
- 8) Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunti dai predetti registri è disposto dal Segretario comunale.
- 9) I processi verbali dell'ultima seduta del consiglio non più in carica e quelli delle sedute precedenti eventualmente rimasti da approvare sono comunicati ai componenti il Consiglio mediante deposito nella segreteria e avviso dell'avvenuto deposito comunicato a ciascun componente. Decorsi trenta giorni da questa comunicazione, periodo durante il quale ciascun amministratore intervenuto può depositare eventuali richieste di rettifiche, essi sono approvati dalla Commissione consiliare competente in materia inserendo nel verbale di approvazione le rettifiche eventualmente richieste.

CAPO IV -LA DISCUSSIONE

ART. 56. Inizio della discussione

- 1) La discussione inizia con l'illustrazione e/o la lettura di una proposta iscritta all'ordine del giorno da parte del Sindaco o del proponente o dal relatore nominato dal Sindaco.
- 2) Quando la proposta o la relazione siano state preventivamente distribuite in copia agli amministratori, non si procede alla lettura.
- 3) La lettura degli oggetti e degli atti posti in discussione è fatta dal Sindaco
- 4) Il testo della proposta in discussione è quello presentato dal proponente. Eventuali emendamenti proposti dalla commissione consiliare in sede di parere formano oggetto di esame e di approvazione direttamente da parte del Consiglio. Se gli emendamenti sono accolti dal proponente dell'atto, il provvedimento è posto in discussione e votazione con le proposte di modifica accolte.
- 5) Per le proposte di iniziativa del Sindaco, o della Giunta comunale, relatore è il Sindaco o l'Assessore da lui incaricato; per le proposte di iniziativa degli amministratori è il proponente.

ART. 57. Interruzione della discussione

- 1) La discussione può essere interrotta soltanto:
 - a) per domandare il rinvio della proposta all' esame di una Commissione o della Giunta comunale;
 - b) per proporre la questione pregiudiziale o sospensiva o il richiamo all' osservanza del regolamento;
 - c) per domandare la chiusura della discussione;
 - d) per brevi sospensioni della seduta, su proposta degli amministratori approvata dal Consiglio e per l' aggiornamento dei lavori del Consiglio.

ART. 58. Facoltà di parlare e durata degli interventi

- 1) Terminata l' illustrazione di un argomento il Sindaco dà facoltà di parlare secondo l' ordine delle richieste, salva l' opportunità di alternare, per quanto possibile, oratori di gruppi diversi.

- 2) Gli amministratori, che intendono prendere la parola su di un argomento, debbono farne richiesta al Sindaco con alzata di mano.
- 3) Quando, dopo che il Sindaco ha invitato gli amministratori alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta è messa in votazione.

ART. 59. Gli emendamenti

- 1) L'emendamento consiste nella proposta di parziale modificazione da apportare al testo di un determinato atto.

ART. 60. Presentazione degli emendamenti

- 1) Gli emendamenti possono essere proposti dal Sindaco, dagli Assessori, dai Consiglieri o dalle Commissioni consiliari.
- 2) Le commissioni formulano gli emendamenti in sede di esame dell'atto.
- 3) Il Sindaco può dichiarare inammissibili gli emendamenti, che siano formulati con frasi sconvenienti o che siano relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione o contrastanti con precedenti deliberazioni già adottate nella stessa seduta in cui sono discussi, o con altri emendamenti o sub-emendamenti precedentemente approvati, e può rifiutarsi di metterli in votazione.

ART. 61. Discussione degli emendamenti

- 1) Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo o a uno stesso oggetto se non è redatto in articoli si svolge un'unica discussione.

ART. 62. Chiusura della discussione

- 1) Quando non vi siano più amministratori iscritti a parlare, il Sindaco chiude la discussione.
- 2) Il Consiglio, su proposta del Sindaco, o di almeno tre amministratori, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
- 3) Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto a ciascun consigliere per non più di cinque minuti

ART. 63. Fatto personale

- 1) Costituisce fatto personale l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
- 2) L'amministratore, che domanda la parola per fatto personale, deve precisarne i motivi. Il Sindaco decide se il fatto sussiste o meno. Se l'amministratore insiste anche dopo la pronuncia negativa del Sindaco decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
- 3) Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente l'amministratore o gli amministratori che lo hanno provocato. L'intervento sul fatto personale non può durare più di dieci minuti.

ART. 64. Richiami del Presidente

- 1) Gli amministratori, durante i propri interventi, devono attenersi all'oggetto in discussione ed usare un linguaggio corretto e non offensivo nei confronti degli altri.
- 2) Se un amministratore turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama, nominandolo.
- 3) Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso amministratore nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Sindaco gli interdice la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se l'amministratore contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.
- 4) Se un amministratore, richiamato per due volte, persiste ulteriormente nel suo comportamento, oppure ricorre ad ingiurie contro i membri del Consiglio od offende il prestigio delle pubbliche istituzioni, il Sindaco può sospendere la seduta e procedere all'espulsione dell'amministratore dall'aula per il resto della seduta.
- 5) Qualora un oratore ecceda la durata prevista o stabilita per gli interventi, il Sindaco gli toglie la parola.

ART. 65. Richiami al regolamento

- 1) Il richiamo al regolamento interno del consiglio è formulato indicando la norma regolamentare che si assume essere violata ed il contenuto della violazione.
- 2) Il richiamo al regolamento ha la precedenza sulla questione principale e ne fa sospendere la discussione.
- 3) Su di esso decide il Sindaco. Il Sindaco può richiedere il voto del Consiglio, dando la parola al proponente e a un oratore contro, per non più di due minuti ciascuno.
- 4) Il Sindaco ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di raddoppiare il tempo a disposizione degli oratori o di dare la parola sul richiamo a un oratore per ciascun gruppo.

ART. 66. Questione pregiudiziale e sospensiva

- 1) La questione pregiudiziale con cui si propone che un dato argomento non sia discusso, e la questione sospensiva, con cui si propone il rinvio della discussione o della deliberazione, possono essere proposte da un amministratore, con richiesta scritta, prima che abbia inizio la discussione. Il Sindaco ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.
- 2) Entrambe le questioni hanno carattere incidentale e la discussione non può cominciare o proseguire prima che il Consiglio si sia pronunciato su di esse. Su tali questioni, introdotte dal proponente per non più di tre minuti, può parlare soltanto un oratore per gruppo e per non più di tre minuti ciascuno.

ART. 67. Dichiarazioni di voto

- 1) Ciascun consigliere può annunciare prima di ogni votazione il proprio voto con una breve esposizione dei motivi e per non più di due minuti. Il consigliere, che annuncia il voto a nome del proprio gruppo, può parlare per non più di cinque minuti.

CAPO V - LE VOTAZIONI

ART. 68. Modi di votazione

- 1) Gli amministratori comunali votano, normalmente, in forma palese.
- 2) Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dallo Statuto o dal presente regolamento e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

ART. 69. Votazioni in forma palese

- 1) Nelle votazioni in forma palese gli amministratori votano per alzata di mano o per appello nominale.
- 2) Spetta al Sindaco indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa sarà effettuata.
- 3) Il Sindaco pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti per indicare la loro posizione.
- 4) Gli amministratori che si astengono dal votare si computano nel numero dei presenti ai fini della verifica del numero legale, ma non fra i votanti.
- 5) Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Sindaco ne proclama il risultato.
- 6) La votazione è soggetta a controprova, se questa è richiesta anche da un solo amministratore, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
- 7) Alla votazione per appello nominale si procede su proposta del Sindaco o di almeno un quinto degli amministratori.
- 8) Il Sindaco effettua l'appello, al quale gli amministratori rispondono votando ad alta voce. Il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Sindaco, con l'assistenza del Segretario comunale.
- 9) Il voto espresso da ciascun amministratore nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

ART. 70. Votazioni a scrutinio segreto

- 1) La votazione mediante scrutinio segreto è effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede.
- 2) Il carattere segreto della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza degli amministratori scrutatori.

ART. 71. Modalità delle elezioni: le schede

Le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento.

- 1) Ciascun amministratore scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
- 2) Nelle elezioni nelle quali si debba segnare nella scheda più di un nominativo, le schede recanti un numero di nominativi inferiore al previsto sono valide. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.
- 3) Ad evitare designazioni dubbie, qualora vi siano più candidati che abbiano lo stesso cognome, il Sindaco deve invitare gli amministratori a procedere alla designazione mediante precisazione del cognome e nome dei candidati. Le designazioni dubbie sono annullate.

ART. 72. Modalità delle elezioni: la votazione

- 1) Per la nomina di rappresentanti del consiglio presso enti, organismi e commissioni, riservata alla maggioranza o minoranza consiliari, queste votano separatamente i propri rispettivi candidati, designati in precedenza.
- 2) Nella votazione a scrutinio segreto il Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
- 3) Gli astenuti, le schede bianche e le schede nulle si computano agli effetti della determinazione del numero legale e dell'accertamento della prescritta maggioranza dei voti.
- 4) Se il numero delle schede immesse nell'urna non è corrispondente al numero delle schede distribuite, la votazione è dichiarata nulla e si procede a nuova votazione.
- 5) Sono nulle le designazioni attribuite a persone ineleggibili. Se uno stesso nominativo è ripetuto due o più volte nella medesima scheda, la scheda è valida, ma il nominativo è conteggiato una sola volta.

ART. 73. Nomina e compiti degli scrutatori

- 1) Il Sindaco, nei casi di votazione a scrutinio segreto, nomina due scrutatori, uno di maggioranza e uno di minoranza.
- 2) Gli scrutatori assistono il Sindaco nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
- 3) Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento degli scrutatori.
- 4) La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Sindaco. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Sindaco dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza degli scrutatori.

ART. 74. Facoltà di parlare durante la votazione

- 1) Iniziatasi la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato della votazione, salvo che per un richiamo alle disposizioni del regolamento relative allo svolgimento della votazione in corso.

ART. 75. Votazione degli emendamenti

- 1) Gli emendamenti si votano nell'ordine prima della proposta in esame.

ART. 76. Validità delle votazioni

- 1) La votazione non può aver luogo se al momento della stessa gli amministratori non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza.
- 2) Qualora in sede di votazione o in virtù del suo esito, emerga la mancanza del numero legale, il Sindaco dichiara nulla l'eventuale votazione e può procedere alla sospensione della seduta per non più di quindici minuti, trascorsi i quali e persistendo la mancanza del numero legale la votazione è rinviata ad altra seduta. Il Sindaco trascorsi ulteriori dieci minuti, ove sia accertata la presenza del numero legale, può procedere allo svolgimento ulteriore dell'ordine del giorno. In caso contrario dichiara conclusa la seduta.
- 3) Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale, si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei presenti.
- 4) Se il numero dei presenti è dispari, la maggioranza assoluta né data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei presenti.
- 5) In caso di parità di voti la proposta non è approvata e può essere ripresentata per la votazione nell'adunanza successiva.

ART. 77. Proclamazione del risultato

- 1) La proclamazione del risultato del voto è fatta dal Sindaco con le formule "il Consiglio comunale approva" e "il Consiglio comunale non approva".

CAPO VI NOMINE ED ELEZIONI**ART. 78. Nomina di rappresentanti del Comune**

- 1) Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con votazione palese.
- 2) Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei Gruppi consiliari, compete a ciascun Capogruppo comunicare al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo dell'amministratore designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale.

TITOLO VI - DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**CAPO I - PROMOZIONE E RAPPORTI****ART. 79. Assemblee della popolazione**

- 1) Possono indirsi assemblee generali degli elettori con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.
- 2) In ogni caso le assemblee generali possono essere convocate dal Sindaco su proposta di sei consiglieri e del 20% degli elettori entro 45 giorni dalla richiesta;
- 3) Il Sindaco provvede, entro dieci giorni dalla richiesta, alla convocazione stabilendo con congruo anticipo, con proprio decreto, le modalità di effettuazione dell'assemblea e, in particolare:
 - a) la data, con l'indicazione dell'ora e della sede;
 - b) l'ordine del giorno.
- 4) Al fine di favorire la partecipazione della popolazione il Sindaco assicura la più ampia pubblicità all'avviso di convocazione dell'assemblea.
- 5) I lavori dell'assemblea sono presieduti e coordinati dal Sindaco. Ad essa partecipano rappresentanti del Consiglio comunale e della Giunta. Nelle assemblee i cittadini esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni e proposte e la delegazione del Comune fornisce indicazioni sulla posizione dell'amministrazione, sui suoi intendimenti, provvedendo a riferire agli organi collegiali rappresentati le conclusioni dell'assemblea.
- 6) Il Sindaco assicura, attraverso il segretario, una sintetica verbalizzazione delle questioni discusse.
- 7) Gli organi comunali competenti provvedono entro 60 giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell'assemblea motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme

ART. 80. Assemblee limitate della popolazione

- 1) Possono essere indette assemblee limitate agli interessati qualora le questioni riguardano una parte specifica del territorio comunale.
- 2) La richiesta di convocazione dell'assemblea limitata deve essere presentata da almeno il venti per cento degli elettori residenti nella parte di territorio interessata.
- 3) Per lo svolgimento delle assemblee limitate si applicano le disposizioni previste per le assemblee generali.

CAPO II - CONSULTAZIONE DEI CITTADINI**ART. 81. Consultazione dei cittadini**

- 1) In conformità a quanto stabilito dallo statuto il Consiglio comunale, di propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte e scelte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

- 2) La consultazione può aver luogo:
 - a) mediante l'indizione di assemblee di cittadini;
 - b) con l'invio a ciascun interessato di questionari nei quali è richiesta, con semplicità e chiarezza, l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità e nel termine negli stessi indicato;
 - c) mediante il ricorso al referendum consultivo, con il quale tutti i cittadini del comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a temi con lo stesso proposti.
- 3) La segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio comunale ed alla Giunta per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I - NORME TRANSITORIE

ART. 82. Norme transitorie

- 1) Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all' Albo pretorio.

CAPO II - NORME FINALI

ART. 83. Integrazione del regolamento

- 1) Su tutti i casi, che si verificano durante lo svolgimento delle sedute e non disciplinati dal presente regolamento, decide il Consiglio.

ART. 84. Interpretazione del regolamento

- 1) Le eccezioni relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sollevate dagli amministratori durante l'adunanza, sono sottoposte al Sindaco.
- 2) Il Sindaco sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula e il Segretario comunale per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate.
- 3) Quando non si riesca a concordare una soluzione, il Sindaco, ripresi i lavori, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a una successiva adunanza per l'esame da parte del Consiglio comunale.
- 4) L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

ART. 85. Modificazione del regolamento

- 1) Ciascun amministratore può proporre modificazioni al regolamento.
- 2) Ogni proposta di modifica deve essere sottoposta all'esame preventivo della Commissione competente in materia, che riferisce al Consiglio con relazione scritta.

ART. 86. Pubblicazione e diffusione del regolamento

- 1) Il regolamento è pubblicato all'Albo comunale per quindici giorni. Analoga pubblicazione è disposta per ogni successiva modifica del presente regolamento.
- 2) Copia del regolamento e delle successive modifiche è inviata agli amministratori comunali e agli amministratori neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.
- 3) Copia del regolamento è depositata nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione degli amministratori.